



COMUNE DI VITULAZIO

PROVINCIA DI CASERTA

Via Pietro Lagnese n. 24 ** P.I. 01659360612 **

DETERMINAZIONE AREA V - LAVORI PUBBLICI

ORIGINALE

Registro Generale delle Determine
nr. 462 del 13/12/2018

Registro di Area
nr. 159 del 13/12/2018

Oggetto: Affidamento temporaneo in concessione della GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE
CIG: Z9A2558247 – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 371 RG DEL 16/10/2018.

Il Responsabile dell'area V - LL.PP. e servizi

PREMESSO:

- CHE con delibera di G.C. n. 39 del 4/9/2018 veniva impartito al Responsabile dell'area V – LL.PP. di porre in essere tutti gli atti amministrativi per conferire, ad un soggetto esterno, la gestione in concessione della piscina comunale per la durata di anni 5, invitando, nelle more della gara ordinaria che avrebbe richiesto tempi medio-lunghi non compatibili con il funzionamento dell'impianto per l'anno in corso, di procedere all'affidamento in via d'urgenza per la durata di mesi 10;
- CHE con Delibera di Giunta Municipale n° 61 del 10/10/2018, è stato approvato, tra l'altro, il capitolato speciale di appalto per la concessione temporanea, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento quinquennale, della Gestione della Piscina Comunale;
- CHE l'importo complessivo della concessione era stato stimato in € 27.000,00, prendendo a riferimento il valore dei canoni mensili posti a carico del concessionario per tutto il periodo di affidamento, 10 mesi; come previsto all'articolo 3 del capitolato speciale di appalto di cui al punto precedente;
- Sulla base del valore presunto della concessione, con determinazione a contrattare n. 133 del 16/10/2018 (R.G. 371 del 16/10/2018) avente ad oggetto: " AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE", si procedeva alla concessione della gestione dell'impianto mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016, per l'importo di € 27.000,00 – durata concessione mesi 10;

RICHIAMATO l'art. 167 (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni) del D. Lgs. n. 50/2016, che testualmente recita

- *“1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.*
- *2. Il valore stimato è calcolato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.*
- *3. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore di più del 20 per cento rispetto al valore stimato, la stima rilevante è costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.*
- *4. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:*
 - *a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di prorazione nel tempo dei relativi effetti;*
 - *b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;*
 - *c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;*
 - *d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;*
 - *e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;*
 - *f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;*
 - *g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti.*
- *5. ...omissis...*
- *6. ...omissis...*
- *7. ...omissis...*

RISCONTRATO che il valore stimato della concessione non è stato calcolato secondo i criteri indicati dalla disposizione sopra riportata e che, pertanto, la modalità di affidamento prescelta non risulta conforme alle disposizioni del codice degli Appalti che regolano le procedure di scelta del contraente;

RITENUTO necessario, al fine di evitare un pregiudizio per l'ente, procedere all'annullamento in autotutela della Determinazione dirigenziale n. 133 del 16/10/2018 (R.G. 371 del 16/10/2018) e di tutti gli successivi adottati in esecuzione della medesima, ai sensi dell'articolo 21-octies della legge 241/1990 e smi, all'annullamento del provvedimento in esame;

VISTO l'art. 21 octies della L. 241/1900, che stabilisce

"1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato."

TENUTO conto che la procedura di che trattasi è giunta soltanto all'individuazione dell'operatore economico – giusta nota prot. 10080 del 24/10/2018 – né si è proceduto all'affidamento definitivo e pertanto nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di annullamento in autotutela;

VISTO il d.lgs 267/2000;

VISTO il d. lgs 50/2016;


DETERMINA

per quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato e richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di annullare in autotutela della determinazione a contrattare n. 133 del 16/10/2018 (R.G. 371 del 16/10/2018) avente ad oggetto "AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE" - importo € 27.000,00 – durata concessione mesi 10 e di tutti gli atti successivi adottati in esecuzione della stessa;
2. di provvedere a notificare il presente atto all'operatore economico individuato;
3. di pubblicare il presente atto all'albo dell'ente e in apposita sezione del sito in Amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Area V - Lavori Pubblici
arch. Cornelio Socci



CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 e ss. mm. e ii. e articolo 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni.

Con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vitulazio, 13/12/2018

Il Responsabile dell'Area
arch. Cornelio Socci



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai soli fini della pubblicità è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line del Comune e vi rimarrà per quindici giorni decorrenti dalla data odierna.

Vitulazio, _____